



## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

## **INTERNAL DEALING**

**MARCOLIN S.p.A.**  
**CODICE DI COMPORTAMENTO**  
**SULL'INTERNAL DEALING**

**INDICE**

Premesse

Art. 1 Ambito di applicazione soggettivo

Art. 2 Ambito di applicazione oggettivo

Art. 3 Termini e modalità di comunicazione e pubblicazione

Art. 4 Facoltà di limitare l'effettuazione delle operazioni

Art. 5 Attuazione del Codice

Art. 6 Trattamento dei dati personali

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 8 Inosservanza del Codice

Allegato: schema per la comunicazione e pubblicazione delle informazioni concernenti le operazioni di cui all'art. 2.1 del Codice

**PREMESSE**

Il presente codice di comportamento (di seguito, il "**Codice**") in materia di "internal dealing" riguarda le operazioni in strumenti finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ad essi (come definiti di seguito) ed è diretta a disciplinare gli obblighi informativi e le modalità comportamentali che dovranno essere osservate e rispettate dagli stessi al fine di assicurare la trasparenza informativa;

Il Codice viene adottato in ottemperanza alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- art. 114 co. 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il c.d. "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il "**Tuif**");

- artt. 152 sexies- 152 octies del regolamento approvato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il "**Regolamento Emittenti**");

- regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione in vigore dal 1° marzo 2006 (di seguito, il "**Regolamento di Borsa**");

- istruzioni al Regolamento di Borsa, nell'edizione in vigore dal 1° marzo 2006 (di seguito, le "**Istruzioni**").

I termini non definiti nel Codice devono essere interpretati, in caso di dubbio, ai sensi delle predette disposizioni.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti all'osservanza del Codice e ad assicurarne la conoscenza e l'osservanza da parte delle Persone Strettamente Legate ad essi.

**Art. 1**

**AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO**

1.1 Sono Soggetti Rilevanti:

a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Marcolin S.p.A, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione presso Marcolin S.p.A, nonché i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Marcolin S.p.A;

b) i componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione, nonché i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata direttamente o indirettamente da Marcolin S.p.A, se il valore contabile della relativa partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della stessa Marcolin S.p.A, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c) chiunque detenga una partecipazione pari ad almeno il 10 % del capitale sociale di Marcolin S.p.A, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlli Marcolin S.p.A..

1.2 Le persone qualificabili come Soggetti Rilevanti a norma dell'articolo 1.1, lett. a) e b) del Codice, vengono individuate dall'Amministratore Finance, mentre poi l'elenco viene predisposto ed aggiornato a cura della Direzione Amministrazione e Finanza di Marcolin S.p.A, al momento dell'entrata in vigore del Codice, e, successivamente, nel caso di nuove assunzioni. Sono comunque da considerare Soggetti Rilevanti:

Amministratori (esecutivi e non esecutivi); i Sindaci effettivi, il Direttore Generale; e le persone che ricoprono le seguenti cariche: Direttore Amministrazione e Finanza, Brand & Product Manager, Product Director, Controller, Responsabile del Personale, Responsabile Legale, Investor Relator, gli assistenti del Presidente e degli Amministratori Delegati della Società, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Direttore commerciale e Marketing e il Direttore Operations.

1.3 Sono Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti:

d) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini di Soggetti Rilevanti;

e) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera d) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

f) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone sopra indicate alla lettera d);

g) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone sopra indicate alla lettera d);

h) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone sopra indicate alla lettera d).

## **Art. 2**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO**

2.1 I Soggetti Rilevanti devono comunicare e pubblicare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 del Codice, le informazioni su operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio a qualsiasi titolo compiute da essi o da Persone Strettamente Legate ad essi, e aventi ad oggetto Azioni ovvero Strumenti Finanziari Collegati ad esse.

2.2 Si intendono per Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni:

a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere Azioni;

b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse;

c) gli strumenti finanziari derivati su Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Tuif;

d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti ad Azioni, rappresentanti Azioni;

e) le azioni quotate emesse da società controllate da Marcolin S.p.A e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) che precedono, ad esse collegate;

f) le azioni non quotate emesse da società controllate da Marcolin S.p.A, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di Marcolin S.p.A, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) che precedono, ad esse collegate.

2.3 Fanno eccezione ai predetti obblighi di comunicazione:

- a) le operazioni che non raggiungano l'importo complessivo di cinquemila euro entro la fine dell'anno, calcolato (i) come somma tra le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le operazioni effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate ad esso, e, (ii) nel caso di strumenti finanziari derivati, con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso;
- c) le operazioni effettuate da Marcolin S.p.A e da società da essa controllate.

### **Art. 3**

#### **TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE**

3.1 I Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 1.1, lett. a) e b) del Codice, comunicano alla Consob ed a Marcolin S.p.A le operazioni di cui all' articolo 2.1 del Codice entro cinque giorni di mercato aperto dalla relativa data di effettuazione. Entro il giorno di mercato aperto successivo al ricevimento della predetta comunicazione, Marcolin S.p.A pubblica, ai sensi delle disposizioni di volta in volta vigenti, le informazioni ivi contenute.

3.2 I Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 1.1, lett. c) del Codice comunicano alla Consob le operazioni di cui all'articolo 2.1 del Codice, e pubblicano ai sensi delle disposizioni di volta in volta vigenti le informazioni così comunicate, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La pubblicazione delle informazioni può essere effettuata da Marcolin S.p.A stessa per conto dei soggetti ad essa tenuti, entro il giorno di mercato aperto successivo a quello in cui, nel rispetto dei termini sopra indicati, costoro abbiano fatto pervenire a Marcolin S.p.A tali informazioni; in tal caso, Marcolin S.p.A assicura che le informazioni pubblicate siano contestualmente trasmesse alla Consob.

3.3 La comunicazione alla Consob prevista dai precedenti articoli 3.1, primo periodo, e 3.2, primo periodo, può essere effettuata da Marcolin S.p.A per conto dei Soggetti Rilevanti che vi sono tenuti, entro i termini ivi rispettivamente indicati, previo accordi con Marcolin in tal senso.

3.4 Tutti i predetti obblighi di comunicazione e di pubblicazione indistintamente si intendono assolti mediante compilazione a cura dei Soggetti Rilevanti interessati ed invio dello schema riportato in allegato al Codice. L'invio dello schema alla Consob, alle società di gestione del mercato ed alle agenzie di stampa, in particolare, è effettuato mediante gli strumenti di comunicazione previsti dalle disposizioni di volta in volta vigenti, mentre l'invio del medesimo schema a Marcolin S.p.A è effettuato mediante gli strumenti di comunicazione ed ai recapiti indicati al successivo articolo 5.

### **Art. 4**

#### **FACOLTA' DI LIMITARE L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Il consiglio di amministrazione di Marcolin S.p.A si riserva la facoltà di vietare o limitare, in determinati periodi dell'anno, per tutti o per alcuni Soggetti Rilevanti e per le rispettive Persone Strettamente Legate, l'effettuazione di tutte o di alcune delle operazioni indicate all'art. 2.1 del Codice.

### **Art. 5**

#### **ATTUAZIONE DEL CODICE**

5.1 La Direzione Amministrazione e Finanza di Marcolin S.p.A è preposta:

- a) ad assicurare la conoscenza del Codice da parte dei Soggetti Rilevanti, con la collaborazione del Responsabile Legale nei casi previsti all'articolo 1.2 del Codice;
- b) al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste nel Codice;

c) all'aggiornamento ed alla vigilanza sull'applicazione del Codice. A tal fine, essa sottoporrà al consiglio di amministrazione le proposte di modifica od integrazione che riterrà necessarie od opportune.

5.2 Gli obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti nei confronti di Marcolin S.p.A., ai sensi del Codice, si intenderanno assolti mediante compilazione e tempestivo invio alla predetta Direzione dello schema allegato al Codice, utilizzando il seguente numero di fax 0437 777282 e preavvisando telefonicamente il responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza ovvero con consegna a mano al recapito di seguito indicato, in ogni caso con preavviso telefonico al responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza di Marcolin S.p.A:

Marcolin S.p.A

Direzione Amministrazione e Finanza

Loc. Villanova 4,

32013 Longarone (BL)

#### **Art. 6**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

6.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi saranno oggetto di trattamento nei termini ed ai fini dell'assolvimento alle disposizioni del Codice e delle disposizioni normative in esso richiamate o ad esso connesse, ivi incluse quelle che impongono l'inserimento dei dati in questione all'interno della documentazione di bilancio, anche infrannuale, concernente Marcolin S.p.A. e società da essa controllate.

6.2 Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti cartacei e/o elettronici idonei a memorizzare, organizzare e selezionare i dati stessi, nonché a consentirne la consultazione, l'estrazione ed il raffronto, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, secondo le vigenti disposizioni.

6.3 Il conferimento di tali dati da parte degli interessati, a richiesta di Marcolin S.p.A, è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.

6.4 I dati personali verranno conservati da Marcolin S.p.A per un periodo minimo di dieci anni.

6.5 Potranno venire a conoscenza dei dati personali, all'interno di Marcolin S.p.A, i dipendenti della Direzione Amministrazione e Finanza nonché, occasionalmente nell'esercizio delle rispettive attività, soggetti deputati al controllo interno. Nel trattamento dei dati personali per le finalità descritte, Marcolin S.p.A potrà avvalersi di soggetti esterni che potranno parimenti venire a conoscenza dei dati medesimi.

**Art. 7**

**ENTRATA IN VIGORE**

Il Codice viene adottato con effetto dal 1° aprile 2006. A partire da tale data deve intendersi sostituito dal presente Codice il codice di Internal dealing approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2002.

**Art. 8**

**INOSSERVANZA DEL CODICE**

Fatta salva la possibilità per Marcolin S.p.A. di rivalersi di ogni danno e /o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del Codice l'inosservanza degli obblighi previsti dal Codice può comportare:

- 1) per i dipendenti di Marcolin S.p.A o di società da essa controllate, l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste da disposizioni di legge e/o dal contratto collettivo applicabile;
- 2) per i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Marcolin S.p.A o di società da essa controllate, la revoca per giusta causa.

**ALLEGATO**  
**(ai sensi dell'articolo 152-octies, comma 7 del Regolamento Emittenti)**

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE										
1.1 DATI ANAGRAFICI										
SE PERSONA FISICA										
COGNOME				NOME				SESSO *		
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *		
DOMICILIO PER LA CARICA *										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST										
RAGIONE SOCIALE										
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *						
SEDE LEGALE *										
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO										
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
2. EMITTENTE QUOTATO										
RAGIONE SOCIALE							CODICE FISCALE *			

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI										
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI										
PERSONA RILEVANTE									S/N	
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE )									S/N	
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S/N	
3.2 DATI ANAGRAFICI <sup>1</sup>										
SE PERSONA FISICA										
COGNOME					NOME				SESSO*	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaa a)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *		
RESIDENZA ANAGRAFICA										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST										
RAGIONE SOCIALE										
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *				
SEDE LEGALE *										

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

**4. OPERAZIONI**

**SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE**

DATA	TIPO OPERAZIONE <sup>2</sup>	CODICE ISIN <sup>3</sup>	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO <sup>4</sup>	QUANTITÀ	PREZZO (in €) <sup>5</sup>	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE <sup>6</sup>	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

**SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)**

DATA	TIPO OPERAZIONE <sup>2</sup>	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO <sup>4</sup>	TIPO FACOLTÀ <sup>4</sup>	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN <sup>3</sup>	DENOMINAZIONE <sup>3</sup>	COD. ISIN	DENOMINAZIONE <sup>3</sup>	QUANTITÀ	PREZZO (in €) <sup>5</sup>	CONTROVALORE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROVALORE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

**NOTE**

- <sup>1</sup> Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- <sup>2</sup> Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati  
A = acquisto  
V = vendita  
S = sottoscrizione  
X = scambio
- <sup>3</sup> Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- <sup>4</sup> Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:  
AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate  
AZR = azioni di risparmio  
QFC = quote di fondi chiusi quotati  
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni  
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

- <sup>5</sup> Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- <sup>6</sup> Indicare l'origine dell'operazione:  
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano  
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero  
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi  
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni  
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*  
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)  
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)
- <sup>7</sup> Indicare la tipologia di operazione:  
A = acquisto  
V = vendita  
S = sottoscrizione
- <sup>8</sup> Indicare la tipologia di strumento finanziario:  
W = warrant  
OBW = obbligazione cum warrant  
SD = securitised derivative  
OPZ = opzione  
FUT = future  
FW = forward (contratti a termine)  
OS = Obbligazione strutturata  
SW = swap  
DIR = diritti
- <sup>9</sup> Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):  
CE = call European style  
PE = put European style  
CA = call American style  
PA = put American style  
AL = altro (dettagliare in nota)
- <sup>10</sup> Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- <sup>11</sup> Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- <sup>12</sup> Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)